

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 4 PELIGNO
ECAD Comune di Sulmona

PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2017-2018

<p>SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</p>

TITOLO I – Principi generali del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

1. Premesse
2. Principi generali
3. Oggetto e finalità
4. Destinatari degli interventi
5. Definizioni

TITOLO II – Assetto istituzionale e organizzazione del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

6. Funzioni dei Comuni
7. Funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale
8. Punto Unico di Accesso
9. Segretariato sociale
10. Servizio Sociale Professionale
11. Unità di Valutazione Multi-dimensionale

TITOLO III – Procedure per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari

12. Modalità di accesso
13. Istruttoria per la valutazione della richiesta e comunicazione ai richiedenti
14. Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato

TITOLO IV – Disciplina delle prestazioni sociali agevolate

15. Oggetto ed ambito di applicazione
16. Destinatari delle prestazioni sociali agevolate
17. Modalità di presentazione e istruttoria della richiesta di prestazione sociale agevolata
18. ISEE da utilizzare e definizione del nucleo familiare
19. Modalità di determinazione della prestazione sociale agevolata
20. Quota per spese personali
21. Regole di salvaguardia
22. Modalità di versamento della quota a carico dell'utenza
23. Recupero del credito

TITOLO V – Disposizioni finali

24. Trattamento dei dati personali

- 25. Norme transitorie di avvio
- 26. Abrogazioni
- 27. Entrata in vigore

TITOLO I – Principi generali del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

1. Premesse

Il presente atto è redatto in conformità alle previsioni del Piano Sociale Regionale 2016-2018 che al paragrafo III.8 “Standard comuni per i regolamenti di accesso negli ambiti distrettuali ai servizi” prevede che *“Il Piano sociale distrettuale dovrà avviare un percorso di costruzione di un sistema di accesso ai servizi socio-sanitari locale più equo ed omogeneo, pur nel rispetto delle specifiche e diverse realtà organizzative. È richiesta, a tale scopo, l’adozione di un Regolamento di accesso ai servizi a livello di Ambito distrettuale, anche raccordandosi con il Distretto sanitario per i servizi socio-sanitari sulla base dell’atto di indirizzo, da approvarsi contestualmente al Piano sociale distrettuale.”*

Analogamente il Piano Sociale Regionale 2016-2018 al par. IV.2 “La gestione integrata dei Fondi” dispone che *“attraverso il regolamento da allegare al Piano sociale distrettuale, gli Ambiti distrettuali definiscono i servizi sociali e socio-sanitari che saranno soggetti al regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale, che ricomprendano i servizi già previsti dal Piano sociale regionale 2011-2013 secondo il metodo della progressività lineare, tenendo conto delle soglie di esenzione stabilite dall’atto di indirizzo (DGR n. 552 del 25-8-2016)”*

Il presente atto recepisce inoltre i seguenti altri documenti regionali:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 30.01.2007, n. 58/6 “Approvazione linee guida regionali sull’ISEE per la verifica del diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate” che al punto 8) ha introdotto l’obbligatorietà del Regolamento di accesso per gli Ambiti sociali;
- l’Atto di indirizzo per l’applicazione omogenea del DPCM 159/2013 approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 285 del 03 maggio 2016;
- l’Atto di indirizzo applicativo ex DD.GG.RR. n. 552/P del 25 agosto 2016 e n.726 del 15 novembre 2016 per l’attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal DPCM 159/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 21 marzo 2017 e la successiva comunicazione del 27 marzo 2017 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo (prot. N. 0079851/17) avente ad oggetto “Disciplina delle prestazioni socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali soggetto all’obbligo di compartecipazione per l’anno 2017 – Rendicontazione spesa 2016”.

Il presente atto recepisce inoltre le seguenti disposizioni nazionali:

- il DPCM 14 febbraio 2001 e il DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei LEA);
- il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;

- il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 267/2014) di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
- la Legge n. 89 del 26 maggio 2016 (art. 2 – sexies “ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità”).

2. Principi generali

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate sia tenuto in base alla propria capacità economica e al progetto assistenziale individualizzato, a contribuire a sostenere, in toto o in parte, il costo del servizio.

3. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, secondo uno schema comune condiviso a livello di ambito distrettuale sociale, nel rispetto degli assetti istituzionali-organizzativi definiti dal Piano Sociale Distrettuale 2017-2018, disciplina:
 - a) le modalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari;
 - b) le modalità di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate;
 - c) le modalità di determinazione delle prestazioni sociali agevolate.
2. La finalità del presente Regolamento è di garantire equità, imparzialità ed omogeneità di trattamento ai cittadini nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e nell'ammissione alle prestazioni sociali agevolate.

4. Destinatari degli interventi

1. I destinatari ai quali si rivolge il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 4 “Peligno” sono individuati nei:
 - cittadini italiani residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 4 “Peligno”;
 - cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
 - cittadini extracomunitari e stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni dell'Ambito;
 - apolidi presenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito;
 - minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio dei Comuni ricadenti nell'Ambito.
2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità, in ragione delle risorse finanziarie limitate, per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

3. Il presente Regolamento ha vigenza nei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sociale n.4 "Peligno".

5. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Richiedente:** il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale;
- **Beneficiario:** il soggetto a quale è rivolta la prestazione sociale;
- **Dichiarante:** il soggetto richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU;
- **DSU:** la dichiarazione sostitutiva unica;
- **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013;
- **Indicatore Situazione Patrimoniale:** componente dell'I.S.E. che somma il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare dei soggetti appartenenti al nucleo familiare;
- **Indicatore Situazione Reddittuale:** componente dell'I.S.E. riferita ai redditi a vario titolo percepiti dai soggetti appartenenti al nucleo familiare;
- **I.S.E:** l'indicatore della situazione economica di cui al DPCM 159/2013;
- **Scala di equivalenza:** parametro definito sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale e delle caratteristiche degli stessi
- **I.S.E.E:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 159/2013;
- **I.S.E.E. utenza:** l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013e della Legge n. 89/2016;
- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dagli art. 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013 e dall'art 2. sexies della L. 89/2016;
- **Prestazioni sociali:** si intendono ai sensi dell'articolo 128, del decreto 31 marzo 1998, n.112, nonché dell'art. 1. comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazioni e di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esclusa soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazioni della giustizia;
- **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alle generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate da possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- **Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni:** prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- Soglia minima: è il valore ISEE, stabilito pari ad € 8.000,00, al di sotto del quale il cittadino non è tenuto a compartecipare al costo del servizio;
- Soglia massima: è il valore ISEE, stabilito pari ad € 36.000,00, al di sopra del quale l'utente è tenuto al pagamento dell'intera quota a suo carico.

TITOLO II – Assetto istituzionale e organizzazione del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

6. Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari della gestione a livello locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Ai Comuni spetta, sulla base delle risorse disponibili, l'erogazione delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate, delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e delle prestazioni agevolate rivolte a minorenni,
3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 e al comma 2, i Comuni garantiscono ai cittadini l'accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale attraverso il Servizio di Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale come disciplinato dal presente Regolamento.
4. Le funzioni dei Comuni potranno essere ulteriormente specificate o ridefinite anche sulla base dei protocolli operativi fra ASL e Ambito Distrettuale Sociale previsti dalla Convenzione Socio-Sanitaria, in particolare per quanto attiene al Punto Unico di Accesso e all'Unità di Valutazione Multi-dimensionale di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 8 e 11.

7. Funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale è titolare della gestione degli interventi di natura sanitaria.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 rientra anche l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.
3. Le funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale potranno essere ulteriormente specificate o ridefinite anche sulla base dei protocolli operativi fra ASL e Ambito Distrettuale Sociale previsti dalla Convenzione Socio-Sanitaria, in particolare per quanto attiene al Punto Unico di Accesso e all'Unità di Valutazione Multi-dimensionale di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 8 e 11.

8. Punto Unico di Accesso

1. Il Punto Unico di Accesso (PUA) è un servizio rivolto ai cittadini residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale, finalizzato alla presa in carico globale ed integrata dell'utente ed ha il compito di informare e analizzare la domanda per fornire la risposta assistenziale più appropriata.
2. Obiettivo del Punto Unico di Accesso è garantire al cittadino con bisogni assistenziali, ed ai suoi familiari, la semplificazione dell'accesso alla rete integrata dei servizi socio-sanitari.
3. Le funzioni e le modalità organizzative del Punto Unico di Accesso saranno specificate sulla base dei protocolli operativi fra ASL e Ambito Distrettuale Sociale previsti dalla Convenzione Socio-Sanitaria.

9. Segretariato Sociale

1. Il Segretariato Sociale svolge attività di informazione e di orientamento dei cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale con i seguenti obiettivi:
 - garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi;
 - orientare il cittadino all'interno della rete, fornendo adeguate informazioni sulle modalità di accesso ed i relativi costi;
 - ascoltare ed accogliere correttamente il bisogno espresso;
 - segnalare situazioni complesse agli uffici competenti, affinché sia garantita la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità assistenziale.
2. Il servizio di Segretariato Sociale è gratuito ed è ad accesso libero nei giorni e negli orari stabiliti.
3. Presso ogni Comune dell'Ambito è attivo uno sportello di Segretariato Sociale.

10. Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato alla lettura e all'analisi del bisogno, alla presa in carico dell'utente, della famiglia, del gruppo sociale, alla attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse di rete, all'accompagnamento e al processo d'aiuto. Ha come obiettivo la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali.
2. L'accesso dei cittadini al servizio può essere diretto o mediato da altri servizi e/o Enti. Il servizio è gratuito e ad accesso libero nei giorni di apertura e/o previo appuntamento.
3. Ogni Comune dell'Ambito Distrettuale Sociale è dotato di un proprio Servizio Sociale Professionale, gestito dall'ECAD.

11. Unità di Valutazione Multi-dimensionale

1. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), ha sede presso il Distretto Sanitario di Base cui afferiscono i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale. L'U.V.M. è un'equipe costituita da professionisti sanitari e sociali preposta alla valutazione dei bisogni socio-sanitari complessi dell'utente. All' U.V.M. spetta

l'accertamento dello stato di bisogno, l'elaborazione di un progetto personalizzato di intervento, l'accompagnamento e il monitoraggio dello stesso.

2. La valutazione dell'U.V.M. deve essere necessariamente richiesta per l'accesso:
 - ai trattamenti riabilitativi - ex art. 26 L. 833/1978 - domiciliari, ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali;
 - alla riabilitazione psichiatrica in strutture residenziali e semi-residenziali;
 - ai servizi e benefici previsti dai fondi per la non-autosufficienza gestiti dagli Ambiti Distrettuali Sociali;
 - alle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili.
3. Le funzioni e le modalità organizzative dell'Unità di Valutazione Multidimensionale potranno essere ulteriormente specificate o ridefinite anche sulla base dei protocolli operativi fra ASL e Ambito Distrettuale Sociale previsti dalla Convenzione Socio-Sanitaria.

TITOLO III – Procedure per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari

12. Modalità di accesso

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato o, in caso di incapacità dal suo rappresentante legale;
 - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
 - c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - d) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per le prestazioni sociali agevolate e per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all'art.5 del presente Regolamento occorre presentare apposita istanza agli sportelli di Segretariato Sociale attivi in ogni Comune dell'Ambito, che provvederanno a trasmetterla all'ufficio protocollo del Comune di Sulmona in qualità di ECAD.
3. Le istanze devono essere corredate dalle informazioni e dalla documentazione prevista per l'accesso alla prestazione richiesta, nonché dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, nonché da ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

13. Istruttoria per la valutazione della richiesta e comunicazione ai richiedenti

1. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale Sociale (di seguito UdP) ricevuta l'istanza:

- verifica la completezza della documentazione presentata provvedendo, eventualmente a richiedere l'integrazione della documentazione prodotta;
 - valuta la corrispondenza ai requisiti previsti per l'accesso alla prestazione richiesta, in conformità a quanto definito dal presente Regolamento;
 - ammette e/o rifiuta l'istanza, con provvedimento motivato adottato dal Dirigente.
2. La valutazione professionale del bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale del comune di residenza del richiedente, oltre che attraverso riscontro documentale e/o colloqui, può prevedere verifiche a domicilio volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.
 3. Per le prestazioni e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti i richiedenti vengono utilmente collocati in lista di attesa in base all'ordine di arrivo delle domande e alla situazione economica (ISE/ISEE).
 4. Allo scorrimento della lista d'attesa, per l'ammissione al servizio, è comunque garantita la rappresentatività territoriale.
 5. Allo scorrimento della lista d'attesa l'Ufficio di Piano, se necessario, richiederà al Servizio Sociale Professionale territorialmente competente la valutazione professionale del bisogno assistenziale per la definizione della presa in carico.
 6. Negli interventi di integrazione socio-sanitaria, anche sulla base dei protocolli operativi stipulati fra ASL e Ambito Distrettuale Sociale come previsto dalla Convenzione Socio-Sanitaria, è possibile attivare l'Unità di Valutazione Multi-dimensionale che ha sede presso il Distretto di base.
 7. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato per iscritto al richiedente dal Responsabile del procedimento.

14. Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato

1. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del richiedente, avrà il compito di definire il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
2. Negli interventi di integrazione socio-sanitaria, anche sulla base dei protocolli operativi stipulati fra ASL e Ambito Distrettuale Sociale come previsto dalla Convenzione Socio-Sanitaria, il PAI viene elaborato dall'UVM.
3. Il PAI definisce:
 - le persone coinvolte, le attività previste, i risultati attesi per rispondere ai bisogni dell'utente, delineando i tempi e le modalità di realizzazione, di verifica e di conclusione;
 - nel caso in cui le verifiche periodiche programmate diano esiti diversi da quelli previsti è necessario procedere ad una riformulazione del PAI.
4. La responsabilità del controllo e della valutazione dell'eventuale intervento attivato è in capo al Servizio Sociale Professionale che ha in carico la situazione e/o all'UVM a seconda dei casi.

5. Alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del PAI, nonché alla sua valutazione, possono partecipare lo stesso utente e/o i familiari coinvolti.

TITOLO IV – Disciplina delle prestazioni sociali agevolate

15. Oggetto ed ambito di applicazione

1. I servizi per i quali è prevista la possibilità di richiedere una prestazione sociale agevolata sono i seguenti:
 - a1) Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano Sociale Regionale vigente e segnatamente:
 - a1.1) Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - a1.2) Telesoccorso e teleassistenza;
 - a1.3) Centri diurni per disabili, minori, anziani;
 - a1.4) Residenze anziani;
 - a1.5) Residenze disabili;
 - a1.6) Servizi per la prima infanzia;
 - a1.7) Servizi di trasporto;
 - a2.1) Assistenza Domiciliare Socio-Educativa Disabili(servizio compreso nel Piano Sociale Distrettuale)
2. Rientrano nel perimetro di applicazione del presente Regolamento anche i seguenti interventi, servizi e prestazioni:
 - a) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)

In particolare le persone che accedono alle prestazioni socio-sanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.
 3. Per i servizi di cui al comma 1, lettera a) la Conferenza dei Sindaci può rideterminare il relativo costo a carico dell'utenza, anche in base alle disposizioni regionali in materia.
 4. La decisione in merito alla concessione delle prestazioni sociali agevolate, disciplinate dal presente Regolamento è di esclusiva competenza dell'UdP.
 5. L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione potrà essere successivamente aggiornato sulla base delle previsioni del Piano Sociale Regionale 2016/2018 e successivi provvedimenti attuativi, oppure a seguito di disposizioni di legge inerenti le funzioni attribuite o conferite ai Comuni per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare dell'utente o, ancora, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

6. L'eventuale inserimento di altri servizi a compartecipazione o gratuiti dovrà essere formalizzato dalla Conferenza dei Sindaci con proprio specifico atto deliberativo.

16. Destinatari delle prestazioni sociali agevolate

1. I destinatari delle prestazioni sociali agevolate sono gli utenti del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari di cui all'articolo 4 per i quali sussistono i requisiti di cui all'articolo 19.
2. I requisiti di accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della domanda. Per i servizi e le prestazioni non gestiti in forma associata si rimanda ai regolamenti/disciplinari dei Comuni facenti parte dell'Ambito Distrettuale Sociale.

17. Modalità di presentazione e istruttoria della richiesta di prestazione sociale agevolata

1. Nel caso in cui la persona che accede al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista, può presentare richiesta di prestazione sociale agevolata secondo le modalità descritte all'articolo 12.
2. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
3. L'iter della richiesta di prestazione sociale agevolata segue quanto previsto dall'articolo 13.
4. Nel caso di impossibilità a compartecipare alle spese, il richiedente dovrà attestare, tramite dichiarazione sostitutiva, l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e le rispettive condizioni economiche.
5. Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge ed accertata la loro effettiva possibilità ad assistere il congiunto, l'UdP o il Comune territorialmente competente a seconda della tipologia di prestazione, garantirà comunque l'assistenza, fatta salva la facoltà di rivalersi successivamente, in tutto o in parte, sui parenti obbligati, nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.

7. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, l'UdP potrà richiedere alle Autorità competenti controlli formali in merito alla veridicità di quanto dichiarato.
8. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporta l'impossibilità di accedere alla prestazione sociale agevolata. Nel caso in cui venga presentata un'autodichiarazione sulla situazione reddituale ai sensi del D.lgs. 445/2000, il richiedente avrà accesso alla prestazione sociale agevolata pagando la tariffa massima prevista.
9. In caso di ammissione ai servizi/prestazioni la mancata fruizione degli stessi, senza giustificato motivo da presentare all'UdP, per un periodo superiore a 90 giorni comporta la decadenza dalla prestazione.

18. ISEE da utilizzare e definizione del nucleo familiare

1. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 15 comma 1 lettera a), del presente Regolamento, aventi natura sociale o socio-educativa, è previsto l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 2 lettera c), dell'articolo 15, e di quelli di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, si applica l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (ISEE socio-sanitario), calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, è previsto che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE socio-sanitario residenziale).
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 15, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, si applica l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
5. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, possono presentare al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno in ragione di significative variazioni della condizione occupazionale e reddituale del nucleo familiare. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
6. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti l'ISEE corrente, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di ricalcolo della quota di compartecipazione.

7. Il nucleo familiare del beneficiario è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013. In particolare:
 - a. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
 - b. Per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona con disabilità.
 - c. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
8. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
9. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
10. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013.

19. Modalità di determinazione della prestazione sociale agevolata

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni per i quali è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.
2. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione per tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni per i quali è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari
3. In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, nel calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito si utilizza il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di compartecipazione}_{\text{utenza}} = (\text{ISEE}_{\text{utenza}} - \text{ISEE}_{\text{min}}) / (\text{ISEE}_{\text{max}} - \text{ISEE}_{\text{min}})$$

dove:

$$\text{ISEE}_{\text{min}} = 8.000,00 \text{ €}$$

$$\text{ISEE}_{\text{max}} = 36.000,01 \text{ €}$$

da cui:

$$\text{tariffa/retta}_{\text{utenza}} = (\% \text{ di compartecipazione}_{\text{utenza}}) \times (\text{tariffa/retta}_{\text{max}} - \text{tariffa/retta}_{\text{min}}) + \text{tariffa/retta}_{\text{min}}$$

dove:

$$\text{tariffa/retta}_{\text{max}} = 100\% \text{ tariffa/retta}$$

$$\text{tariffa/retta}_{\text{min}} = 20\% \text{ tariffa/retta}$$

4. Viene fatta salva la possibilità di compartecipazione volontaria da parte di familiari e/o terzi mediante sottoscrizione di accordo con il Comune di residenza.
5. Gli utenti che non presentano la richiesta di prestazione sociale agevolata di cui all'articolo 17 partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.
6. Gli utenti che non presentano l'attestazione ISEE partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

20. Quota per spese personali

1. La quota da garantire per spese personali in disponibilità alla persona inserita in servizi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 112/2017 è definita nel 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.
2. Restano invece sempre a carico dell'utente le spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti dei servizi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari.

21. Regole di salvaguardia

1. Qualora per ragioni di urgenza e estrema necessità, il richiedente non avesse la possibilità di presentare la documentazione richiesta per l'ammissione alla prestazione sociale agevolata, l'Ambito Distrettuale Sociale può avviare i servizi anche in carenza di detta documentazione. In tali casi viene riconosciuto un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza della suddetta documentazione, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale a suo carico.
2. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora un utente non usufruisca del servizio a cui è stato ammesso e per il quale ha fatto regolare istanza di accesso per un periodo superiore a 6 mesi, senza darne giusta motivazione, perderà il diritto e nel caso dovrà ripresentare apposita domanda.

22. Modalità di versamento della quota a carico dell'utenza

1. La quota a carico dell'utenza, salvo quanto disposto al successivo comma 3, deve essere versata al Comune di Sulmona in qualità di ECAD tramite C/C postale o bonifico bancario nei tempi indicati dall'UdP.
2. Il mancato pagamento costituisce motivo sufficiente per la sospensione dell'erogazione della prestazione e per l'avvio della procedura di recupero di quanto dovuto dando incarico all'Ufficio legale dell'ECAD.
3. La quota di compartecipazione a carico dell'utente per il pagamento dei servizi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari dovrà essere versata dall'utente direttamente alla struttura che lo accoglie.

23. Recupero del credito

1. In caso di mancato adempimento dei pagamenti da parte dell'utenza della quota a proprio carico, l'UdP o il Comune territorialmente competente a seconda della tipologia di prestazione, previo invio di formale lettera di messa in mora, avvierà le procedure di recupero delle somme non riscosse attivando, nei casi in cui lo ritenga opportuno, la riscossione coattiva e valutando l'eventuale sospensione del servizio, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

TITOLO V – Disposizioni finali

24. Trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'articolo 12 del DPCM n. 159/2013.
2. I dati forniti dall'utenza sono raccolti presso l'Ufficio di Piano dell'ECAD e gli Uffici di Servizio Sociale Professionale dell'Ambito, oltre che per determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta anche a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Ufficio di Piano dell'ECAD, il Servizio di Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono agli enti gestori ed ai servizi.

5. La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
6. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

25. Norme transitorie di avvio

1. Le prestazioni sociali agevolate in essere al momento di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate fino al 31/12/2018, salvo eventuali proroghe del Piano Sociale Regionale e del Piano Distrettuale Sociale.
2. Per l'anno 2017, per quanto attiene alle prestazioni socio-sanitarie rese dai servizi residenziali, o semi residenziali accreditati per soggetti non autosufficienti si fa riferimento alle disposizioni previste dalla DGR n. 112 del 21 marzo 2017.
3. Per i servizi attualmente erogati in maniera gratuita e rientranti nelle prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione, ricompresi nel D.P.C.M. n. 14 febbraio 2001, le soglie indicate nel precedente articolo 19 con conseguente definizione delle quote a carico dell'utenza, saranno applicate con decorrenza 1 gennaio 2018.
4. Fino al 31 dicembre 2017 le liste di attesa degli ex EAS n. 17 e n. 18, che dal 1° luglio 2017 costituiscono l'Ambito Distrettuale Sociale n° 4 "Peligno", verranno gestite separatamente, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018 tutti gli interessati dovranno ripresentare domanda all'UdP, in quanto le precedenti liste d'attesa decadranno automaticamente al 31 dicembre 2017.

26. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale relativamente alle funzioni di cui all'art. 3 del presente documento e ai servizi, interventi e prestazioni di cui all'articolo 15.
2. Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.

27. Entrata in vigore

1. Il Regolamento ha vigenza sul territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n° 4 Peligno a far data dalla esecutività dell'atto di approvazione, fatto salvo quanto precedentemente previsto dall'articolo 25 e si intende rinnovato in caso di proroga del Piano sociale Regionale.